

Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Adottati dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali il 29 giugno 2009.

La Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati ne ha preso conoscenza il 12 ottobre 2009.

La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ne ha preso conoscenza il 13 novembre 2009.

La Delegazione delle finanze, nel quadro della Costituzione, della legge e dei regolamenti, si dota del seguente regolamento al quale può derogare soltanto con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri:

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina e composizione

1 La Delegazione delle finanze è una delegazione permanente delle due Commissioni delle finanze. La sua composizione si impronta alla forza dei gruppi parlamentari.

2 Le Commissioni delle finanze delle due Camere nominano ciascuna al proprio interno tre membri e tre supplenti per la durata di una legislatura. I supplenti possono sostituire soltanto i membri per i quali sono stati designati come tali.

3 La Delegazione delle finanze nomina ogni anno un presidente e un vicepresidente. Questi non possono appartenere alla stessa Camera. Alla presidenza si alternano ogni dodici mesi un membro del Consiglio nazionale e uno del Consiglio degli Stati.

1.2 Sedute e supplenze

4 La Delegazione delle finanze si riunisce sei volte all'anno in riunione ordinaria, in caso di bisogno sono convocate riunioni straordinarie.

5 La Delegazione delle finanze si riunisce di norma ogni due anni una volta all'estero e ogni anno una volta nel Cantone di residenza del presidente.

6 Se uno dei membri si trova in via eccezionale impedito a partecipare, egli è rappresentato dal suo supplente.

1.3 Organizzazione e Sottodelegazioni

7 La Delegazione delle finanze è organizzata in tre Sottodelegazioni composte ciascuna da un deputato del Consiglio nazionale e da uno del Consiglio degli Stati.

8 La Delegazione delle finanze decide quale Sottodelegazione è competente per quale dipartimento o tema interdipartimentale. Il presidente e il vicepresidente costituiscono la Sottodelegazione 1. Il presidente è tra l'altro responsabile dell'ambito «Autorità e tribunali».

9 I membri non si occupano di norma di dipartimenti guidati da un consigliere federale appartenente al loro stesso partito.

10 Di norma i membri restano responsabili dello stesso dipartimento o tema interdipartimentale per almeno due anni.

1.4 Ricusazione

11 I membri della Delegazione delle finanze espongono all'inizio di ogni seduta le circostanze suscettibili di dare luogo a un'apparenza di prevenzione o parzialità su un determinato oggetto concreto all'ordine del giorno.

12 Se vi sono circostanze oggettivamente tali da dare luogo a un'apparenza di prevenzione, parzialità o coinvolgimento personale diretto, il membro in questione si ricusa per la durata dell'esame.

13 In caso di contestazione sulla ricusa di un membro, la decisione finale spetta alla Delegazione delle finanze.

1.5 Rapporti delle Sottodelegazioni

14 Le Sottodelegazioni operano su mandato della Delegazione delle finanze. Le rendono conto del loro operato e le presentano proposte. Per svolgere i loro compiti dispongono, nei confronti delle autorità e delle unità amministrative a tutti i livelli, degli stessi diritti della Delegazione delle finanze.

2 Mandato

2.1 Compito della Delegazione delle finanze

15 La Delegazione delle finanze esercita, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LParl). È in particolare incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria nel quadro dell'articolo 8 della legge sul controllo delle finanze (art. 51 cpv. 2 LParl), compresi gli aspetti finanziari della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione conformemente alla Convenzione dell'agosto 2009 tra la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione concernente l'alta vigilanza sulla protezione dello Stato e sui servizi.

16 Nel quadro all'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione la Delegazione delle finanze stabilisce in modo autonomo la procedura e gli oggetti da esaminare.

2.2 Crediti urgenti

17 In caso di urgenza la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso per crediti aggiuntivi a un credito d'impegno e crediti aggiuntivi a un credito a preventivo (art. 28 e 34 LFC).

2.3 Prestazioni finanziarie al di fuori del conto economico

18 Le prestazioni finanziarie fornite da terzi in virtù di mandati di ricerca e di sviluppo o di accordi di cooperazione possono essere contabilizzate su conti di bilancio, al di fuori del conto economico. Il Consiglio federale disciplina la procedura e le condizioni per la conclusione di simili mandati e accordi. Tale disciplina richiede il benestare della Delegazione delle finanze, la quale consulta in merito il Controllo federale delle finanze (art. 54 LFC).

2.4 Vigilanza finanziaria concomitante e susseguente

19 Nel quadro della vigilanza finanziaria concomitante, la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso alle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale.

20 Alla chiusura del consuntivo, il Consiglio federale sottopone alla Delegazione delle finanze, nel quadro dell'alta vigilanza susseguente, un rapporto sulle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione.

21 Per le competenze specifiche della Delegazione delle finanze in materia di misure relative al personale si rinvia alla Convenzione del 2009 tra la Delegazione delle finanze e il Consiglio federale.

2.5 Altri oggetti

22 La Delegazione delle finanze può occuparsi di altri oggetti e presentare proposte o rivolgere raccomandazioni alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni. In particolare può pronunciarsi anche sui progetti del Consiglio federale sottoposti alle Camere.

2.6 Preventivo e consuntivo del Controllo federale delle finanze

23 La Delegazione delle finanze difende dinnanzi all'Assemblea federale i progetti di preventivo e i consuntivi del Controllo federale delle finanze (art. 142 cpv. 3 LPar).

3 Obiettivi e criteri

24 La Delegazione delle finanze esercita l'alta vigilanza concomitante sulle finanze e sulle attività relative alla gestione finanziaria della Confederazione attenendosi ai criteri della conformità all'ordinamento vigente, della legalità, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'economicità.

25 La Delegazione delle finanze promuove la trasparenza e la fiducia nel Consiglio federale, nell'Amministrazione federale, nei Tribunali federali e negli altri enti incaricati di compiti federali.

26 La Delegazione delle finanze esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria di queste istituzioni mediante un dialogo diretto e permanente con le stesse.

4 Mezzi

4.1 Obbligo d'informazione dei dipartimenti

27 La Delegazione delle finanze riceve dai dipartimenti interessati, senza sollecitarle e il più presto possibile, le informazioni sugli eventi rilevanti per la gestione finanziaria della Confederazione.

4.2 Diritti all'informazione della delegazione

28 La Delegazione delle finanze intrattiene rapporti diretti con tutte le autorità, i servizi o qualsiasi altro ente incaricato di compiti federali, ai quali può chiedere le informazioni, i documenti e i rapporti di cui ha bisogno. Nella misura in cui l'esercizio della sua competenza in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni o documenti. Questi diritti all'informazione sono senza restrizioni: alla Delegazione delle finanze non può essere sottaciuta alcuna informazione. Può in particolare consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale (art. 153 e 154 LParl).

29 La Delegazione delle finanze conduce colloqui regolari con i capi dei dipartimenti.

30 La Delegazione delle finanze può interrogare sia persone informate sui fatti che testimoni (art. 155 LParl).

31 La Delegazione delle finanze può fare capo a esperti esterni.

4.3 Visite delle Sottodelegazioni per raccogliere informazioni e svolgere controlli

32 Le Sottodelegazioni della Delegazione delle finanze visitano i servizi dell'Amministrazione federale, rispettando un'ade-

guata rotazione, per raccogliere informazioni e svolgere controlli.

33 Le Sottodelegazioni presentano i risultati delle loro visite per raccogliere informazioni e svolgere controlli in un breve rapporto, in merito al quale i servizi interessati possono esprimere il loro parere.

34 La Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni direttamente all'autorità responsabile (art. 158 LParl). Essa verifica l'applicazione delle sue direttive.

5 Coordinamento

35 La Delegazione delle finanze coordina le sue attività con:

a) le Commissioni delle finanze delle due Camere:

le Commissioni delle finanze possono incaricare la Delegazione delle finanze di esaminare questioni concernenti la gestione finanziaria della Confederazione,

la Delegazione delle finanze può incaricare le Commissioni delle finanze di esaminare un affare;

b) il Controllo federale delle finanze:

la Delegazione delle finanze può conferire al Controllo federale delle finanze mandati speciali che questo può rifiutare se ostacolano lo svolgimento del programma di revisione,

la Delegazione delle finanze decide se pubblicare o no i rapporti di revisione stilati su sua richiesta dal Controllo federale delle finanze,

per il resto i rapporti tra la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze sono disciplinati dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze;

c) le Commissioni della gestione:

le segreterie si coordinano sulla ripartizione degli affari tra la Delegazione delle finanze e le Commissioni della gestione. Se non si trova un accordo, la decisione spetta ai presidenti della Delegazione delle finanze e delle due Commissioni della gestione,

se la Delegazione delle finanze accerta lacune nella gestione, ne informa le Commissioni della gestione,

la Delegazione delle finanze comunica alla Commissione giudiziaria i suoi accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici (art. 40a cpv. 6 LParl);

d) la Delegazione delle Commissioni della gestione.

36 Le segreterie delle commissioni di vigilanza e del Controllo federale delle finanze coordinano le loro attività sia a livello tematico che di scadenziario.

6 Procedura

6.1 Generalità

37 La Delegazione delle finanze pianifica i suoi lavori e, se necessario, stabilisce temi prioritari.

38 La Delegazione delle finanze esercita la vigilanza concomitante sulla gestione del Consiglio federale, prestando particolare attenzione a rilevare precocemente eventuali problemi e individuare subito le lacune che richiedono un intervento politico;

39 La Delegazione delle finanze contribuisce a colmare le lacune e rimediare alle disfunzioni rilevate, e a sfruttare il potenziale di ottimizzazione in materia di gestione finanziaria.

6.2 Confidenzialità

40 La Delegazione delle finanze è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl) e al segreto delle deliberazioni (art. 47 LParl). Assegna pertanto priorità assoluta al trattamento confidenziale delle informazioni classificate in suo possesso e adotta misure specifiche per garantire la confidenzialità. Particolare importanza assumono le Direttive del 19 novembre 2004 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali concernenti il trattamento dei suoi verbali e dei documenti.

41 La Delegazione delle finanze prima di pubblicare le sue osservazioni pondera il legittimo interesse alla confidenzialità del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri enti incaricati di compiti federali e l'interesse pubblico alla trasparenza.

42 La Delegazione delle finanze, se necessario, prima di una pubblicazione consulta l'autorità interessata.

6.3 Rapporto e informazione

43 La Delegazione delle finanze rende conto oralmente dopo ogni seduta ordinaria alle Commissioni delle finanze.

44 La Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni o proposte alle Commissioni delle finanze per l'esame del preventivo e del consuntivo.

45 La Delegazione delle finanze sottopone alle Commissioni delle finanze un rapporto d'attività annuale. Dopo che le Commissioni delle finanze ne hanno preso conoscenza, il rapporto è pubblicato sul Foglio federale.

46 Se intende presentare proposte o depositare interventi nelle Camere federali, la Delegazione delle finanze sottopone una proposta alle Commissioni delle finanze (art. 51 cpv. 4 LParl).

47 La Delegazione delle finanze, se necessario, informa l'opinione pubblica. Salvo decisione contraria, soltanto il presidente è competente per la comunicazione ai media.

7 Segreteria

48 La Delegazione delle finanze è assistita dalla segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze sia a livello tecnico che organizzativo.

49 Il presidente della Delegazione delle finanze può conferire mandati alla segreteria.